

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

- **Art. 1** (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 2** (Modifiche all'articolo 6 e all' allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 3** (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 4** (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 5** (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 6** (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 7** (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 8** (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 9**(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 10** (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 11** (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 12** (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 13** (Clausola di invarianza finanziaria)
- **Art. 14** (Entrata in vigore)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, ha introdotto le prescrizioni previste dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 4 della Legge di delegazione europea 2013, n. 96 e coerentemente con le indicazioni della Strategia energetica nazionale.

La Commissione europea, con una lettera di costituzione in mora, in data 27 febbraio 2015 ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/2284 per incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della suddetta direttiva.

La maggior parte delle censure evidenziate dalla Commissione possono essere superate con la ri-notifica di provvedimenti già vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale che non sono stati presi in esame dalla Commissione stessa perché non riportati negli opportuni database.

Per altre censure, invece, è stata scelta la predisposizione di un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea), in combinato disposto con la Legge di delegazione europea 2013.

Il decreto legislativo in oggetto è volto pertanto a sanare tutte le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284, concernenti prescrizioni non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale vigente.

Esso inoltre, conformemente a quanto disposto dal citato articolo 31, comma 5 della legge 234 del 2012, reca ulteriori disposizioni correttive e integrative, introdotte anche per recepire le indicazioni fornite nei pareri resi dalla Conferenza Unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari, finalizzate a migliorare il testo del vigente D.lgs. 102/2014, comunque nel pieno rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento, in relazione alla disposizione in esame, si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto legislativo oggetto della presente relazione integra e modifica le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 102/2014, ritenute insoddisfacenti a recepire il diritto comunitario; persegue dunque l'obiettivo di sanare le censure sollevate dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2014/2284 aperta nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

L'intervento normativo reca disposizioni integrative al quadro di misure già esistenti per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, da conseguire al 2020.

Le previsioni contenute nel provvedimento hanno carattere prevalentemente procedurale e si muovono all'interno del sistema procedimentale vigente, accelerando e snellendo le procedure; esse mirano ad eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, anche attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative e la messa a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni di informazioni chiare e trasparenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Tenuto conto che il provvedimento interviene su materie che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione fa rientrare nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo in esame è perfettamente coerente e compatibile con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dell'intervento statale nelle funzioni amministrative di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo in esame integra e modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; in particolare, all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo, introduce modifiche volte a recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a fare sì che le Pubbliche Amministrazioni favoriscano l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

La materia contenuta nel presente decreto legislativo è stata oggetto di analisi da parte delle Commissioni parlamentari in sede di esame delle "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014" .

Tuttavia, tale intervento normativo, intervenendo soltanto su due degli aspetti contemplati dalla procedura di infrazione n. 2014/2284 relativa all'efficienza energetica (definizioni di "aggregatore" e "audit energetico" e obbligo di fornire ai clienti i recapiti dell'ENEA), fin dall'origine è risultato non idoneo a garantire la modifica di tutte le disposizioni necessarie per l'archiviazione della suddetta procedura di infrazione, pertanto, fin dalla prima lettura del testo, è stata scelta questa opzione normativa in luogo della Legge europea.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulla materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Attraverso il decreto legislativo oggetto della presente relazione ATN, si intendono integrare e correggere le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 102/2014, ritenute insoddisfacenti a recepire il diritto comunitario; tale decreto legislativo stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico ed è stato emanato in conformità con i criteri direttivi previsti per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

La Commissione europea, in merito al recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della citata direttiva 2012/27/UE, ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2284 inviando alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE. La maggior parte delle censure evidenziate dalla Commissione europea potranno essere superate con la ri-notifica di provvedimenti già vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale, che non sono stati presi in esame dalla Commissione perché non riportati negli opportuni database. Per altre censure, invece, è stata scelta la predisposizione del decreto legislativo in oggetto, correttivo del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che andrà a sanare tutte le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284, concernenti prescrizioni non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale vigente.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento in esame integra e modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico; inoltre ha introdotto le prescrizioni previste dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2013, 6 agosto 2013, n. 96 e coerentemente con le indicazioni della Strategia energetica nazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di fronte alla Corte di giustizia europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La previsione normativa è conforme a quanto previsto da altri Stati membri sulla stessa materia.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 1 del decreto legislativo in esame introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le definizioni di "audit energetico" e di "aggregatore" nonché al fine di tenere conto delle definizioni previste dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, alcune delle quali previste dalla direttiva 2012/27/UE.

Al fine di armonizzare il testo con le modifiche introdotte all'articolo 5 in tema di contabilizzazione del calore e per chiarire alcuni concetti riportati nel testo vigente del D.lgs. 102/2014, l'articolo 1 del decreto legislativo in esame, introduce le definizioni di "cliente finale" e di "sotto-contatore", modifica

le definizioni di “contatore di fornitura”, e di “rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento)” ed infine sopprime la definizione di “contatore divisionale o individuale”.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono stati verificati e risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La tecnica della novella legislativa è apparsa la soluzione più snella e funzionale.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Risulta abrogata esplicitamente la definizione di cui all'articolo 2, comma 2 lettera l) del D.lgs. 102/2014 (per effetto dell'articolo 1, comma 1 lettera f) del presente decreto).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La disposizione non prevede provvedimenti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'articolo 3 del provvedimento in esame prevede l'obbligo, a carico delle imprese di distribuzione coinvolte nel meccanismo dei certificati bianchi, di fornire su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, e con frequenza massima annuale, informazioni aggregate sui clienti finali e sui loro consumi. Tali informazioni sono già a disposizione delle imprese in questione, in quanto strettamente necessarie al loro *core business*, pertanto, l'onere di trasmettere al Ministero i dati, con frequenza annuale o minore, può essere considerato trascurabile.